

**Decreto Legge 22.06.2012 n° 83 , G.U. 11.08.2012**

**FINALMENTE** approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2012 il nuovo Decreto Sviluppo che contiene, tra le altre cose, anche importantissime novità che riguardano il settore delle assicurazioni (*vedi Golem 14 settembre 2012*).

Il Decreto, al quale hanno lavorato oltre al Capo del Governo Mario Monti i ministri Passera, Grilli, Barca, Profumo, Patroni Griffi e il sottosegretario Catricalà, ha da questo momento 60 giorni di tempo per essere convertito in legge dal Parlamento italiano.

**Abolizione del tacito rinnovo:** era nell'aria che il tacito rinnovo dei contratti di assicurazione sarebbe stato soppresso, in deroga all'art. 1899, commi 1 e 2 del codice civile. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha dunque, d'ora in poi, validità massima di un anno. Tale disposizione si applica anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello RC Auto.

Questa norma ovviamente favorirà la concorrenza poiché l'assicurato sarà libero di cambiare compagnia più facilmente. Allo stesso tempo, però, aumenteranno molto probabilmente i casi di coloro che dimenticheranno la data di scadenza dell'assicurazione. Bisognerà fare una modifica ed inserire i 15 giorni di mora. Nell'attesa occhio alle multe.

**La multi-preventivazione Rc auto**

multi-preventivazione Rc auto, le cui regole attuative andranno sostanzialmente riscritte alla luce della novità legislativa. L'agente avrà la facoltà di intermediare le polizze di altre compagnie, che risultino più convenienti per il cliente, ricevendo per la sua attività la giusta remunerazione. Gli oneri amministrativi saranno a carico, prevalentemente, all'agenzia che emette il contratto e in misura minore all'agente che lo colloca sul mercato.

**Istituzione del contratto base:** si tratta di una norma creata per favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole e vantaggiosa da parte del consumatore. Il cosiddetto "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, è definito e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato.

Sono anche definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso contratto. Ciascuna Compagnia determina liberamente il prezzo del "contratto base" e delle ulteriori garanzie e clausole e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito web o mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

**L'offerta deve utilizzare un modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico** in modo che ciascun consumatore possa ottenere un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate ed eventuali clausole.